



# Sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito (PA 19)

Adeguamento dell'OASA, dell'OEmol-LStrI,  
dell'OAsi 1 e dell'OLCP

## Rapporto esplicativo

---

## Indice

1. Punti essenziali del progetto .....	3
1.1 <i>Formato della nuova carta non biometrica</i> .....	3
1.2 <i>Attuazione e procedure</i> .....	5
2. Attuazione del diritto .....	6
3. Commento ai singoli articoli .....	9
3.1 <i>Adeguamenti dell'OASA</i> .....	9
Art. 13a .....	9
Art. 71a .....	9
Art. 71b cpv. 3 lett. a .....	9
Art. 71e .....	9
Art. 71g Rubrica Attualizzazione della carta di soggiorno.....	10
Art. 71i Rilascio di una nuova carta di soggiorno in un'altra lingua ufficiale .....	10
Art. 90a .....	10
3.2 <i>Adeguamenti dell'OLCP</i> .....	10
Art. 6 .....	11
Art. 9 cpv. 3 .....	11
Art. 32 rubrica.....	11
Art. 32a Disposizioni penali .....	11
3.3 <i>Adeguamento dell'OEmol-LStrl</i> .....	11
Art. 8 .....	11
3.4 <i>Adeguamento dell'OAsi 1</i> .....	13
Art. 30 rubrica e cpv. 1 .....	13
Art. 45 e 46 cpv. 1 .....	13
Art. 55 <sup>ter</sup> .....	14
4. Aspetti giuridici .....	14

# 1. Punti essenziali del progetto

Con il presente progetto s'intendono sostituire le vigenti carte di soggiorno L, B e C destinate ai cittadini dell'UE/AELS nonché G, Ci, N, F e S in forma cartacea con una carta non biometrica moderna in formato carta di credito (priva di microchip).

Oggi, con il permesso di soggiorno di breve durata (L), il permesso di dimora (B) o il permesso di domicilio (C), i cittadini dell'UE/AELS ricevono una carta di soggiorno in forma cartacea con una fotografia incollata e plastificata. Anche i frontalieri europei e i cittadini di Stati terzi (G) nonché i familiari di diplomatici che svolgono attività lucrativa in Svizzera (Ci) ricevono questo tipo di carta.

I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle cui è accordata protezione provvisoria ricevono un documento simile (N, F, S).

Poiché tale carta non corrisponde più ai requisiti di sicurezza attuali ed è poco pratica, si è deciso di cambiarne la forma, scegliendo un documento in formato carta di credito *con fotografia e firma integrate (senza microchip)* che soddisfi gli attuali requisiti di sicurezza. Essendo privo di microchip, il documento non contiene dati biometrici. L'opzione di una carta munita di un microchip contenente i dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali), come quella rilasciata per i cittadini di Stati terzi, è stata respinta (cfr. n. 1.1).

Nel contempo, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1030/2002<sup>1</sup> e (CE) n. 380/2008<sup>2</sup>, dal 12 dicembre 2008 la Svizzera rilascia una carta di soggiorno uniforme per i cittadini di Stati terzi. Dal 24 gennaio 2011 tale carta è biometrica e contiene, su un microchip, l'immagine del volto e due impronte digitali del titolare. Questi elementi biometrici sulla carta di soggiorno sono usati soltanto per verificare, mediante elementi comparabili, l'autenticità del documento e l'identità del titolare. Tutti i cittadini di Stati terzi<sup>3</sup> che vivono in Svizzera, eccettuati i frontalieri e i membri della famiglia di diplomatici esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera, ricevono questo documento. Le modifiche previste dal presente progetto non riguardano tale documento e i suoi destinatari.

## 1.1 **Formato della nuova carta non biometrica**

Attualmente le persone che non rientrano nel campo di applicazione della regolamentazione di Schengen ricevono una carta di soggiorno in forma cartacea. Nella fase di analisi del presente progetto sono state esaminate le diverse forme che potrebbero sostituire tale carta. Dopo aver consultato i Cantoni, è stato scelto un nuovo documento in formato carta di credito che soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza e alla lotta contro le falsificazioni.

L'opzione di un documento munito di microchip contenente l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare è stata respinta per vari motivi. Un documento biometrico di questo tipo non è stato ritenuto necessario poiché i cittadini dell'UE/AELS<sup>4</sup> e gli stranieri con un permesso Ci

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15 giugno 2002, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1.

<sup>3</sup> Dal 1° dicembre 2013 anche i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini di Stati dell'UE o dell'AELS, non rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002, ottengono un permesso di soggiorno uniforme in Svizzera.

<sup>4</sup> La Commissione europea ha peraltro presentato recentemente una proposta di regolamento che introduce la biometria anche nei documenti personali dei cittadini dell'UE; si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini

o G (cittadini di Stati terzi o dell'UE/AELS) posseggono documenti nazionali d'identità o di viaggio talora biometrici che consentono loro di muoversi legalmente nello spazio Schengen. Contrariamente alla carta di soggiorno biometrica per i cittadini di Stati terzi, il loro titolo di soggiorno non ha alcun valore aggiunto, vista la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen (art. 21 par. 1 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)<sup>5</sup>.

Inoltre, secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>6</sup>, per l'allestimento di un documento la Svizzera può chiedere a un cittadino dell'UE/AELS soltanto il documento in forza del quale è entrato nel suo territorio (passaporto o carta d'identità validi) e i documenti determinanti per l'attività lucrativa (art. 6 par. 3, art. 12 par. 3 e art. 20 par. 4 allegato I ALC). Chiedere le *impronte digitali* significherebbe violare queste regole. Lo stesso vale anche con riferimento alla Convenzione AELS (allegato K) e ai cittadini di Stati dell'AELS.

Questi accordi riducono anche gli ostacoli burocratici per i cittadini degli Stati parte che chiedono un permesso di soggiorno. Il documento è rilasciato gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali (cfr. art. 2 par. 3 allegato I ALC). Di conseguenza, in Svizzera i costi per le procedure e i documenti non possono superare 65 franchi. Esigere una carta di soggiorno munita di microchip e delle impronte digitali, fatturata a tale prezzo, non consentirebbe di coprire i costi effettivi e non corrisponderebbe allo scopo di queste disposizioni.

La Svizzera si è inoltre sempre opposta con successo al rilascio da parte di Stati Schengen (Svezia, Belgio, Germania) di titoli di soggiorno muniti di microchip a cittadini svizzeri. Non sarebbe pertanto opportuno rilasciare documenti biometrici ai cittadini dell'UE/AELS.

Le persone titolari di un permesso N o F non possono viaggiare. Se viene loro rilasciato un permesso di viaggio in virtù dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)<sup>7</sup>, esse ricevono un passaporto per stranieri munito di un microchip contenente l'immagine del volto e le impronte digitali. Sotto il profilo della sicurezza non vi è quindi alcun motivo rilevante che giustifichi il possesso obbligatorio di una carta di soggiorno biometrica in Svizzera.

Inoltre, al momento solo poche autorità cantonali di polizia dispongono degli apparecchi necessari per leggere il microchip delle carte di soggiorno. Va peraltro rilevato che dal 1° gennaio 2020 le autorità di controllo potranno consultare le fotografie direttamente nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

Secondo il regolamento (CE) n. 380/2008 la biometria nei titoli di soggiorno (microchip contenente immagine del volto e impronte digitali) è prevista soprattutto per i cittadini di Stati terzi che abitano in uno Stato Schengen. Se la biometria è prevista anche per altre persone, il titolo di soggiorno deve essere chiaramente distinguibile dai documenti biometrici esistenti (art. 5<sup>bis</sup> del regolamento [CE] n. 380/2008).

D'altronde, una carta di soggiorno biometrica comporterebbe costi più elevati, non giustificabili, a carico dei destinatari o, nel caso del permesso N, dei Cantoni. Occorre inoltre osservare che, contrariamente al documento attuale, la carta di soggiorno in formato carta di credito soddisfa requisiti di sicurezza adeguati.

---

dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, COM(2018) 212 finale.

<sup>5</sup> GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19

<sup>6</sup> Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS **0.142.112.681**.

<sup>7</sup> RS **143.5**

## **1.2 Attuazione e procedure**

L'allestimento dovrà fondarsi, nei limiti del possibile, sul processo di produzione consolidato della carta di soggiorno biometrica uniforme destinata ai cittadini di Stati terzi e sul canale di rilevamento dei Cantoni (p. es. personalizzazione). Come finora, la fotografia e la firma saranno rilevate presso gli uffici cantonali dei passaporti o della migrazione (stazioni biometriche). I Cantoni possono pure autorizzare i Comuni di domicilio o gruppi di Comuni a rilevare la fotografia e la firma. La produzione si svolge in modo centralizzato presso il produttore delle carte.

Il nuovo layout della carta di soggiorno non consente più di iscriverci l'indirizzo di domicilio. Vi compariranno soltanto il luogo dell'autorità di rilascio e la sigla del Cantone. Spariranno anche le informazioni relative al datore di lavoro; nel permesso G il campo «osservazioni» potrebbe tuttavia essere utilizzato per iscriverci il datore di lavoro in Svizzera.

### **Obbligo di notifica in caso di cambiamento di posto di lavoro di titolari del permesso G**

Durante i primi cinque anni di attività, i frontalieri cittadini di Stati terzi che desiderano cambiare posto di lavoro devono chiedere una previa autorizzazione. Dopo cinque anni tale obbligo decade. Per poter localizzare le persone che durante la settimana non risiedono in Svizzera e che esercitano un'attività lucrativa in qualità di frontalieri oltre una durata di cinque anni, è opportuno introdurre un obbligo di notificare il cambiamento di posto di lavoro. Questo obbligo esiste già nei riguardi dei frontalieri cittadini di Stati dell'UE/AELS (art. 9 cpv. 3 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP<sup>8</sup>]). L'obbligo è previsto per i frontalieri cittadini di Stati terzi, anche nel caso in cui la loro attività in Svizzera si limiti alla zona di frontiera (art. 39 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStri<sup>9</sup>).

Il presente progetto prevede norme che consentono di sanzionare la violazione di questo nuovo obbligo di notifica.

### **Permessi N, F e S**

A causa del formato modificato del titolo di soggiorno non biometrico occorre adeguare o precisare la durata di validità di determinati permessi e la cerchia di destinatari del permesso N.

Il permesso N sarà rilasciato soltanto alle persone che durante la procedura d'asilo sono assegnate a un Cantone a norma dell'articolo 21 capoverso 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1). Questo limita il numero di persone che devono ricevere gratuitamente tale permesso. Inoltre, il permesso non è necessario durante le procedure velocizzate e le procedure Dublino nei centri d'asilo della Confederazione. Le persone in questione ricevono già oggi una semplice attestazione e non un permesso N.

Nei centri della Confederazione saranno in futuro rilevate la fotografia e la firma anche per il permesso N e quindi i centri dovranno essere dotati di almeno una stazione biometrica. I dati sono registrati nel SIMIC (art. 18 cpv. 4 lett. g ordinanza SIMIC<sup>10</sup>). I Cantoni di attribuzione potranno poi ordinare il permesso N quando la persona in questione sarà loro attribuita.

Non appena le nuove stazioni biometriche e la nuova piattaforma del sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP) saranno a disposizione (luglio 2021), i centri della Confederazione potranno registrare i suddetti dati.

---

<sup>8</sup> RS 142.203

<sup>9</sup> RS 142.20

<sup>10</sup> RS 142.513

Attualmente i permessi F e S sono rilasciati per una durata di un anno. Cambiare la durata dei permessi F richiederebbe una revisione dell'articolo 85 capoverso 1 LStrI vigente.

Dal 1° luglio 2021 il permesso N sarà rilasciato per una durata di validità di un anno. La validità dei permessi N, F e S scade tuttavia già prima del termine previsto in caso di decisione relativa alla domanda d'asilo e all'allontanamento o di revoca dell'ammissione provvisoria. Se del caso il permesso è ritirato conformemente all'articolo 72 capoverso 2 OASA.

### **Data d'introduzione**

Le carte di soggiorno in forma cartacea saranno sostituite in occasione del nuovo rilascio del permesso. L'introduzione graduale nei Cantoni si svolgerà dal 1° novembre 2019 fino al 1 luglio 2021. I Cantoni sono liberi di decidere quando iniziare a rilasciare determinati tipi di documenti nel nuovo formato. Non devono necessariamente cambiare formato per tutte le categorie di permessi oggetto del presente progetto. Ciò permette ai Cantoni che hanno bisogno di ulteriori stazioni biometriche di attendere l'introduzione della ESYSP, in particolare per le categorie di persone che richiedono un maggior onere lavorativo.

Le carte di soggiorno possono essere rilasciate in forma cartacea fino al 30 giugno 2021. Tutte le carte in forma cartacea sono valide fino alla loro scadenza. Dal 1° luglio 2021 i Cantoni dovranno obbligatoriamente rinnovare o rilasciare le carte di soggiorno in formato carta di credito. Inoltre, un cambiamento di Cantone o di categoria di carta di soggiorno potrà indurre un cambiamento per quanto riguarda la forma del documento. In ogni caso il documento che perde la propria validità dovrà essere ritirato o reso inutilizzabile. Dal momento che un Cantone prevede il formato carta di credito per una, più di una o tutte le categorie di carta di soggiorno (L, B, C, Ci, G), il titolare di un documento cartaceo potrà richiedere immediatamente il nuovo formato ove lo stesso sia previsto per la sua categoria.

Per i permessi N ed eventualmente per i permessi S la nuova carta di soggiorno in formato carta di credito sarà probabilmente introdotta nel primo semestre 2021.

La SEM, che ha competenza di decidere in merito alla forma delle carte di soggiorno (art. 41 cpv. 6 LEI), preciserà tramite pertinenti istruzioni la forma della nuova carta di soggiorno, la data a partire dalla quale i Cantoni potranno produrla e la data dalla quale sarà obbligatorio rilasciare una carta di soggiorno.

## **2. Attuazione del diritto**

Il vigente articolo 102a LStrI<sup>11</sup> prevede già che l'autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno. Questo vale per il rilascio delle carte biometriche e di quelle non biometriche (fotografia e firma integrate senza microchip). I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno vengono in linea di massima rilevati ogni cinque anni. Per il rinnovo della carta di soggiorno, le autorità cantonali della migrazione possono utilizzare i dati registrati e conservati.

Vanno adeguate le seguenti ordinanze:

a) *Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)*<sup>12</sup>

Occorre integrare la sezione 3 del capitolo 2 dell'OASA introducendo un obbligo di notifica del cambiamento di datore di lavoro per i frontalieri cittadini di Stati terzi in possesso di un permesso per frontalieri da cinque anni (art. 13a).

---

<sup>11</sup> RS 142.20

<sup>12</sup> RS 142.201

Il capitolo 5 dedicato alla carta di soggiorno va leggermente aggiornato.

L'articolo 71a OASA menziona tutti i permessi per i quali non è necessaria una procedura d'autorizzazione in senso stretto secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStrl. Deve essere leggermente adeguato, in particolare poiché la carta di soggiorno N sarà rilasciata soltanto alle persone attribuite a un Cantone.

Inoltre, il vigente articolo 71b capoverso 1 OASA elenca già le persone che ricevono una carta di soggiorno non biometrica. I titolari di un permesso Ci, G, N, F o S ricevono già oggi una carta di soggiorno non biometrica in forma cartacea, alla stregua dei cittadini dell'UE/AELS. Con la sostituzione del documento in forma cartacea per queste persone non cambia niente.

Inoltre, il capoverso 3 dell'articolo 71b OASA prevede già che la carta di soggiorno non biometrica può essere rilasciata sotto forma di carta senza elementi biometrici (lett. a) o in forma cartacea (lett. b). Questa disposizione corrisponde essenzialmente alla nuova disciplina, infatti per alcuni mesi i due tipi di documenti coesisteranno. Per maggior chiarezza occorre inoltre modificare leggermente la lettera a, menzionando una «carta senza microchip».

Poiché le impronte digitali sono rilevate soltanto per le carte di soggiorno biometriche occorre sancirlo nell'articolo 71e capoverso 4.

Il requisito della presentazione di persona dinanzi all'autorità non subisce modifiche (art. 71f OASA). Si applica parimenti alle persone che otterranno la nuova carta di soggiorno.

Le regole sulla presentazione e il ritiro della carta di soggiorno si applicano sia a quelle biometriche che a quelle non biometriche (art. 72 OASA).

È necessario precisare le regole riguardanti il rilevamento e la registrazione della fotografia e delle impronte digitali in funzione del tipo di documento (art. 71e OASA) e indicare che l'attualizzazione della carta di soggiorno riguarda tutti i documenti (art. 71g OASA).

Per contro, il capitolo 5a OASA sul centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica non si applica alla carta di soggiorno non biometrica in formato carta di credito. I requisiti formulati nei riguardi della carta biometrica sono restrittivi e vengono disciplinati a livello di legge in considerazione del carattere particolarmente sensibile dei dati biometrici contenuti nel microchip. Nella pratica, tuttavia, questi stessi requisiti sono soddisfatti anche per la produzione del documento in formato carta di credito, sebbene esso non contenga lo stesso tipo di dati biometrici.

Il capitolo 11a dedicato alle disposizioni penali va parimenti completato. È integrata una nuova disposizione (art. 90b) secondo cui il frontaliere che viola l'obbligo di notificare il cambiamento di datore di lavoro è punito con la multa (art. 13a).

b) *Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (ordinanza sugli emolumenti LStrl, OEmol-LStrl)*<sup>13</sup>

L'articolo 8 OEmol-LStrl deve essere lievemente adeguato. Si tratta, tra le altre cose, di adeguare l'ammontare degli emolumenti tenendo conto della registrazione della fotografia e della firma anche per le carte di soggiorno non biometriche.

È previsto un emolumento di 15 franchi per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma.

L'emolumento per la produzione del nuovo documento è fissato a 10 franchi, il che consente alle autorità emittenti di coprire i costi per i vari rilevamenti.

Sono inoltre modificati alcuni emolumenti procedurali.

---

<sup>13</sup> RS 142.209

c) Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)<sup>14</sup>

Poiché la nuova carta di soggiorno sarà in formato carta di credito, il presente progetto propone di prolungare la durata di validità del permesso N. La nuova durata di validità entrerà in vigore il 1° luglio 2021.

Occorrerà inoltre disciplinare, per mezzo di una direttiva, la procedura per il rilascio del permesso N e garantire che il rilevamento delle informazioni e dei dati necessari sia effettuato nei centri della Confederazione prima che gli interessati partano a destinazione dei Cantoni.

d) Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP)<sup>15</sup>

Occorre adeguare anche l'OLCP, precisando il termine entro il quale un frontaliere dovrà notificare un cambiamento di datore di lavoro e introducendo una sanzione in caso di violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 9 capoverso 3 (cfr. art. 9 cpv. 3 e art. 32a).

---

<sup>14</sup> RS 142.311

<sup>15</sup> RS 142.203

## **3. Commento ai singoli articoli**

### **3.1 Adeguaamenti dell'OASA**

#### **Art. 13a**

##### **Cpv. 1**

Una volta scaduto il termine di cinque anni durante il quale i cittadini di Stati terzi soggiacciono all'obbligo della previa autorizzazione, per cambiare posto di lavoro basta una semplice notifica. Questo obbligo di notifica è necessario per poter localizzare i frontalieri. La sanzione di cui al nuovo articolo 90b OASA in caso d'inosservanza di questo obbligo si iscrive nel quadro della delega di competenza al Consiglio federale a norma dell'articolo 120 capoverso 2 LStrl. Il nuovo articolo 13a OASA è il corrispettivo dell'articolo 9 capoverso 3 OLCP vigente, che prevede il medesimo obbligo per i frontalieri cittadini dell'UE/AELS.

##### **Cpv. 2**

La disposizione precisa che la notifica del cambiamento di datore di lavoro deve intervenire prima della nuova assunzione d'impiego.

#### **Art. 71a**

##### **Cpv. 1 lett. b**

In futuro i richiedenti l'asilo attribuiti a un Cantone ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 lettera a, c o d OAsi 1 riceveranno un permesso N. La disposizione riguarda i richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata e i richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno secondo l'articolo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull'asilo passata in giudicato. La disposizione riguarda inoltre i richiedenti l'asilo in una situazione particolare conformemente all'articolo 24 capoverso 6 LAsi.

##### **Cpv. 3**

I richiedenti l'asilo che rimangono nei centri della Confederazione riceveranno invece un'attestazione.

#### **Art. 71b cpv. 3 lett. a**

La lettera a è leggermente modificata. Occorre infatti sostituire l'espressione «carta senza elementi biometrici» mediante «carta senza microchip». Questa nozione è più chiara e indica che ogni carta sprovvista di un microchip è considerata non biometrica.

#### **Art. 71e**

##### **Cpv. 2**

Per il permesso N, la registrazione dei dati ai sensi dell'articolo 71e capoverso 2 sarà assicurata dai centri della Confederazione. I Cantoni dovranno unicamente ordinare i permessi e consegnarli agli interessati. Il presente capoverso è adeguato di conseguenza.

#### **Cpv. 4**

Il capoverso 4 precisa che le impronte digitali sono rilevate soltanto per le carte di soggiorno biometriche. Inoltre, la formulazione della seconda frase è perfezionata e resa più chiara. Tale riformulazione non comporta modifiche materiali.

Gli altri capoversi dell'articolo 71e si applicano sia alla carta di soggiorno non biometrica in formato carta di credito sia a quella biometrica.

### **Art. 71g Rubrica      Attualizzazione della carta di soggiorno**

In futuro le disposizioni sull'attualizzazione della carta di soggiorno si applicheranno sia a quella biometrica sia a quella non biometrica (priva di microchip). La rubrica deve pertanto essere adeguata. Per entrambi i documenti, in occasione del rinnovo della carta di soggiorno occorre consentire un nuovo rilevamento dei dati, come la fotografia o le impronte digitali, prima dei cinque anni previsti all'articolo 102a capoverso 4 LStrl. Sulla carta di soggiorno non biometrica la fotografia viene stampata.

In linea di principio, al primo rilascio l'interessato è tenuto a presentarsi di persona all'autorità competente. Questo obbligo decade in caso di rinnovo del documento. Sono eccettuati i permessi N (eventualmente S), per i quali prevale una procedura specifica dato che l'interessato si trova in un centro della Confederazione e si reca in un Cantone solo dopo che i suoi dati sono già stati rilevati.

### **Art. 71i              Rilascio di una nuova carta di soggiorno in un'altra lingua ufficiale**

Se lo straniero trasferisce il proprio domicilio in un Comune o in un Cantone con un'altra lingua ufficiale, il Cantone può rilasciare una nuova carta di soggiorno in quella lingua. Questa norma costituisce l'unica deroga al mancato rinnovo della nuova carta di soggiorno in caso di cambiamento di indirizzo.

### **Art. 90a**

#### **Let. a**

Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione della LStrl (art. 120 cpv. 2 LStrl). D'ora in poi è prevista una sanzione anche per i frontalieri cittadini di Stati terzi che violano l'obbligo di notificare il cambiamento di posto di lavoro previsto dal nuovo articolo 13a OASA. La sanzione è la multa fino a 1000 franchi.

#### **Let. b**

La disposizione vigente, che prevede la multa fino a 1000 franchi per chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno, rimane invariata e diventa la lettera b.

## **3.2                      Adeguamenti dell'OLCP**

La sezione 2 deve essere esplicitata e menzionare le «carte di soggiorno per stranieri» (in francese «titres pour étrangers» e in tedesco «Ausländerausweise»).

## **Art. 6**

Questo articolo subisce alcuni adeguamenti linguistici unicamente nelle versioni tedesca e francese. Il capoverso 1 in tedesco parla ora di cittadini dell'UE e non più della CE. In francese «livret» è sostituito con «titre pour étrangers» giacché in linea di principio nessun documento viene più emanato sotto forma di libretto. Questa espressione è rettificata anche nei capoversi 2 e 3.

## **Art. 9 cpv. 3**

Come per l'articolo 13a OASA, è necessario precisare il termine entro cui occorre notificare il cambiamento di posto di lavoro. Affinché le autorità competenti dispongano di un indirizzo di notifica in Svizzera che corrisponda alla realtà, la notifica del cambiamento deve intervenire prima dell'inizio della nuova attività.

## **Art. 32 rubrica**

Dedicato alle «sanzioni amministrative», questo articolo viene intitolato di conseguenza.

## **Art. 32a Disposizioni penali**

Dedicato alle «disposizioni penali», questo articolo viene intitolato di conseguenza. Per garantire la certezza del diritto il capoverso 2 introduce una nuova sanzione in caso di violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 9 capoverso 3 OLCP. Si tratta della violazione dell'obbligo per i frontalieri di notificare i cambiamenti di posto di lavoro in Svizzera prima della nuova assunzione d'impiego. La sanzione prevista attualmente è codificata al capoverso 1.

## **3.3 Adeguamento dell'OEmol-LStrl**

### **Art. 8**

#### **Cpv. 1 lett. j**

Oggi, quando cambiano Cantone, i cittadini dell'UE/AELS ricevono una nuova carta di soggiorno in forma cartacea con l'indirizzo di domicilio. Sulla nuova carta di soggiorno in formato carta di credito l'indirizzo non figurerà più. Il presente progetto propone pertanto di non rilasciare una nuova carta in occasione del cambio di Cantone, in particolare per le persone che godono della libera circolazione, e di limitarsi a una procedura di notificazione e di partenza.

L'interessato è tenuto a notificare la sua partenza al vecchio Comune di domicilio e il suo arrivo nel Comune di domicilio del nuovo Cantone (cfr. art. 9 OLCP<sup>16</sup>, che rinvia alle disposizioni della LStrl e dell'OASA nonché all'art. 2 par. 4 dell'Allegato I ALC<sup>17</sup>). Il Comune deve modificare l'indirizzo nel SIMIC o comunicare l'arrivo all'autorità cantonale competente in materia di migrazione. Tale obbligo vale anche per i titolari di un permesso G o Ci, a prescindere dal fatto che siano cittadini dell'UE/AELS o di uno Stato terzo (art. 9 cpv. 1 e 4 OLCP e art. 15 cpv. 1 OASA).

Per i titolari di un permesso G è in particolare auspicabile l'indicazione di un indirizzo in Svizzera o all'estero per poter localizzare tali persone. Questo indirizzo figura unicamente in SIMIC e dev'essere aggiornato.

---

<sup>16</sup> RS 142.203

<sup>17</sup> RS 0.142.112.681

L'emolumento di 25 franchi per il cambiamento d'indirizzo nel SIMIC deve essere riscosso anche per tutte le altre modifiche nel SIMIC che non comportano il rilascio di una nuova carta di soggiorno. In futuro l'emolumento ammonterà a 30 franchi.

In tal modo saranno coperti anche i cambiamenti d'indirizzo intercantonali e cantonali che possono richiedere accertamenti più approfonditi presso i Comuni. Questo emolumento viene aumentato anche in considerazione del rincaro.

Si tratta di un emolumento massimo che il Cantone può ridurre ove ritenga che non corrisponde all'onere lavorativo generato dal cambiamento da effettuare in SIMIC.

### **Let. I**

La lettera I non si riferirà più soltanto all'esame di modifiche della carta di soggiorno, bensì a tutte le verifiche e modifiche nel SIMIC che comportano il rilascio di una nuova carta di soggiorno. L'emolumento pari a 40 franchi rimane invariato. Ciò riguarda soprattutto i casi in cui i titolari di un permesso G cambiano datore di lavoro. All'emolumento viene ad aggiungersi il costo di produzione della carta, pari a 10 franchi. Nel presente caso non può essere prelevato nessun emolumento conformemente alla lettera j.

### **Cpv. 2**

Il capoverso 2 disciplina l'emolumento per l'allestimento e la produzione delle carte di soggiorno e rimane invariato.

L'emolumento per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno non biometrica (in formato carta di credito senza microchip o in forma cartacea) ammonta, come sinora, a 10 franchi, poiché i costi per la produzione della carta in policarbonato senza microchip equivalgono a quelli per la carta in forma cartacea. L'onere lavorativo per i Cantoni connesso alla produzione del documento è tuttavia nettamente diminuito. Per ogni nuova carta rilasciata i Cantoni non devono più «produrre» essi stessi il documento ma si limitano a ordinarlo tramite SIMIC e a trasferire al centro di produzione i dati personali afferenti. Queste operazioni sono meno onerose di quelle assicurate attualmente dai Cantoni nel quadro della produzione del documento sotto forma di libretto.

L'emolumento è versato interamente ai Cantoni e serve a coprire i costi di produzione e tutti gli altri costi aggiuntivi connessi alla gestione dei documenti (costi di gestione, corrispondenza, ecc.). Contrariamente a quanto previsto ad esempio per la carta di soggiorno biometrica, la SEM non riscuote alcuna parte dell'emolumento per rimborsare i costi iniziali di progettazione.

I costi per la consegna della carta di soggiorno restano a carico dei destinatari.

### **Cpv. 3**

L'emolumento per la registrazione dei dati biometrici ammonta al massimo a 20 franchi (lett. a). La nuova versione del capoverso precisa che tale emolumento è riscosso soltanto per la carta di soggiorno biometrica (munita di microchip).

In futuro sarà riscosso un emolumento massimo pari a 15 franchi per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma per la carta di soggiorno priva di microchip (lett. b). Rispetto alla carta di soggiorno biometrica, l'onere per le autorità è minore in quanto non devono rilevare le impronte digitali.

## **Cpv. 4 e 5**

Per motivi di chiarezza si propone di riformulare i capoversi 4-8 evitando ridondanze. Queste modifiche linguistiche non modificano il contenuto dei capoversi. Il nuovo capoverso 4 riprende i capoversi 4, 5 e 6 vigenti, mentre il nuovo capoverso 5 riprende i capoversi 7 e 8 vigenti. I vigenti capoversi 6-8 sono abrogati.

Per il rilascio di una carta di soggiorno la Svizzera può riscuotere dai cittadini UE/AELS un importo non eccedente quello richiesto per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali (cfr. art. 2 par. 3 Allegato I ALC). Una carta d'identità svizzera costa 65 franchi e pertanto questo importo costituisce l'emolumento massimo che può essere riscosso dai cittadini UE/AELS. Se sono minorenni, l'emolumento massimo per il cambiamento d'indirizzo o altri adeguamenti nel SIMIC che comportano il rilascio di una nuova carta ammonta a 20 franchi, invece degli attuali 12.50 franchi (cpv. 4 lett. c). Lo stesso vale per i minorenni cittadini di Stati terzi che sono familiari di un cittadino dell'UE/AELS con diritto di soggiorno (cpv. 5 lett. b).

Per il permesso N, rilasciato sotto forma di carta di soggiorno soltanto alle persone che durante la procedura sono attribuite ai Cantoni, non è richiesto alcun emolumento.

Quanto al permesso F, è soggetta a emolumento soltanto la sua proroga (art. 8 cpv. 1 lett. h OEmol-LStrI). L'emolumento totale è quindi pari a 60 franchi (40+10+10).

## **Cpv. 6**

Il nuovo capoverso 6 riprende il contenuto del capoverso 9 vigente. I rimandi sono aggiornati.

## **Cpv. 7**

Il capoverso 7 riprende il contenuto del capoverso 10 vigente senza nessun cambiamento.

## **3.4 Adeguamento dell'OAsi 1**

### **Art. 30 rubrica e cpv. 1**

La durata di validità del permesso N è prolungata da sei mesi a un anno con effetto al 1° luglio 2021. In questo modo si evita di dover rilasciare il permesso troppo spesso. Inoltre la frase introduttiva del capoverso 1 è modificata in modo da garantire la compatibilità con l'articolo 42 LAsi. Indica chiaramente che la persona è autorizzata a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura d'asilo.

È inoltre precisato che soltanto i richiedenti l'asilo attribuiti a un Cantone e residenti in quel Cantone ottengono una carta di soggiorno N. Gli altri richiedenti l'asilo, che soggiornano in un centro della Confederazione, ottengono una semplice conferma.

### **Art. 45 e 46 cpv. 1**

L'articolo 45 è adeguato formalmente unicamente nelle versioni italiana e francese (la nozione di «libretto» è sostituita con «carta di soggiorno», documento che può essere sia cartaceo sia in formato carta di credito). All'articolo 46 occorre apportare la medesima modifica, tuttavia soltanto nel testo francese.

## Art. 55<sup>ter</sup>

Qui occorre una disposizione transitoria visto che in un primo tempo la durata della carta di soggiorno resta di massimo sei mesi e solo dal 1° luglio 2021 la carta di soggiorno N sarà emessa per una durata di un anno.

## 4. Aspetti giuridici

Gli adeguamenti delle ordinanze sono compatibili con il diritto internazionale.

Gli adeguamenti sono compatibili con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)<sup>18</sup> e con la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951<sup>19</sup> sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 1967<sup>20</sup> sullo statuto dei rifugiati. Sono inoltre conformi agli acquis di Schengen e Dublino, in particolare per quanto riguarda i titoli di soggiorno, e non sono quindi contrari all'Accordo di associazione a Schengen<sup>21</sup>.

Il progetto è pure compatibile con l'ALC. La Svizzera si è impegnata, entro i limiti previsti dall'ALC (art. 16 par. 2 ALC), a tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>22</sup>. Pertanto, l'importo della multa di cui all'articolo 32a capoverso 2 OLCP dev'essere proporzionato alle circostanze del caso specifico. Nel fissare tale importo occorre considerare la gravità della colpa. Salvo in caso di recidiva, una semplice omissione non dovrebbe essere considerata grave. In generale, la sanzione pronunciata non deve avere quale effetto, anche indiretto, di impedire di fatto o anche solo ostacolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone garantito dall'ALC. La sanzione deve inoltre essere paragonabile a quella prevista e pronunciata nei confronti dei cittadini svizzeri per infrazioni nazionali analoghe o di minore importanza (p.es. in caso di inosservanza di un obbligo di notifica del cambiamento di domicilio).

---

<sup>18</sup> Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU; RS **0.101**).

<sup>19</sup> Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS **0.142.30**).

<sup>20</sup> Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati (RS **0.142.301**).

<sup>21</sup> Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS **0.362.31**.

<sup>22</sup> Cfr. decisione del TF 2C\_793/2014 del 24 aprile 2015 (consid. 4.4).